

## LA LEGGE FINANZIARIA 2023

Gentile cliente,

è stata pubblicata sul S.O. n. 43/L alla G.U. 29.12.2022, n. 303, la Legge n. 197/2022, Finanziaria 2023, contenente diverse novità di natura fiscale, in vigore dall'1.1.2023.

Rispetto al testo originario del ddl, nella versione definitiva della citata Legge le novità fiscali, di seguito esaminate, sono contenute nell'art. 1, composto da 903 commi.

### **CREDITI D'IMPOSTA ENERGETICI 1 TRIMESTRE 2023 - commi da 2 a 9 e da 45 a 50**

Sono confermate le agevolazioni sotto forma di credito d'imposta per la spesa sostenuta dalle imprese per il consumo di energia elettrica / gas naturale, nonché i benefici previsti per le imprese esercenti attività agricola / agromeccanica e della pesca (acquisto di carburante) anche per il primo trimestre 2023, nelle seguenti misure:

- 45% imprese energivore;
- 35% imprese non energivore;
- 45% imprese gasivore / non gasivore;
- 20% imprese esercenti attività agromeccanica;
- 20% imprese esercenti attività agricola / della pesca.

I nuovi crediti d'imposta in esame:

- sono utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 ed entro il 31.12.2023;
- sono cedibili entro il 31.12.2023, solo per intero, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito/altri intermediari finanziari.

### **UTILIZZO "BONUS CARBURANTE" PESCA / AGRICOLTURA 3 TRIMESTRE - comma 51**

Il credito d'imposta in esame:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 entro il 31.3.2023;
- non è soggetto ai limiti di:
  - € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti ex art. 34, Legge n. 388/2000;
  - € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex art. 61, TUIR e ai fini della determinazione della quota delle "altre spese" deducibile ex art. 109, TUIR;

- è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto;
- è cedibile, solo per intero, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari. In generale non è consentita una successiva cessione; tuttavia sono possibili 2 ulteriori cessioni, successive alla prima, solo se effettuate a favore di banche / intermediari finanziari / società appartenenti ad un gruppo bancario / imprese di assicurazione.

I soggetti beneficiari del credito d'imposta a seguito della cessione dello stesso devono richiedere il visto di conformità, rilasciato da un soggetto abilitato ex art. 3, comma 3, lett. a) e b), DPR n. 322/98 (ad esempio, dottore commercialista, consulente del lavoro) o da un responsabile del CAF imprese.

Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe utilizzato dal cedente (compensazione tramite mod. F24) e comunque entro il 31.3.2023.

Per effetto del richiamo agli artt. 121, commi da 4 a 6 e 122-bis, DL n. 34/2020:

- è demandato all'Agenzia delle Entrate il potere di controllo e recupero degli importi non spettanti;
- i soggetti interessati dagli obblighi antiriciclaggio che intervengono nelle cessioni "non procedono all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e astensione" di cui agli artt. 35 e 42, D.Lgs. n. 231/2007;
- l'Agenzia delle Entrate può sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni, le comunicazioni di cessione che presentano profili di rischio.

#### **REGIME FORFETARIO - commi 54**

La modifica principale riguarda l'aumento del limite dei ricavi / compensi di riferimento per l'accesso / uscita dal regime.

In particolare, è aumentato da €65.000 a €85.000 (ragguagliati ad anno) il limite dei ricavi / compensi per tutti i contribuenti senza distinzione in base al codice attività.

Il limite va verificato per l'anno precedente, quindi se nel 2022 il nuovo limite di € 85.000 è rispettato, unitamente agli altri requisiti, è possibile accedere al regime forfetario dall'1.1.2023.

Se i ricavi / compensi percepiti superano € 100.000, il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso ed è dovuta l'IVA a partire dall'operazione che comporta il superamento del predetto limite, altrimenti cessa dall'anno successivo.

### **FLAT TAX INCREMENTALE - commi da 55 a 57**

Per le persone fisiche esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo, che non applicano il regime forfetario, è previsto un regime agevolato (opzionale) in base al quale una quota del reddito 2023 incrementale è tassata con un'imposta sostitutiva del 15%.

In particolare, per determinare la quota assoggettata alla Flat tax incrementale è necessario:

1. individuare i redditi dichiarati nel 2020, 2021 e 2022;
2. individuare il reddito più elevato dichiarato nel triennio 2020-2022;
3. calcolare la differenza tra il reddito 2023 e il reddito più elevato del triennio.

Al risultato di tale operazione viene detratta come franchigia il 5% del reddito più elevato del triennio. Tale differenza, nel limite di € 40.000, è assoggettata all'imposta sostitutiva del 15%.

### **MAGGIOR AMMORTAMENTO IMMOBILI ATTIVITÀ DI COMMERCIO - commi da 65 a 69**

Viene fissato al 6% il coefficiente di ammortamento dei fabbricati strumentali per l'esercizio dell'impresa, utilizzati nei seguenti settori, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2023 e per i successivi 4:

<u>Codice Ateco</u>	<u>Descrizione</u>
47.11.10	Ipermercati
47.11.20	Supermercati
47.11.30	Discount di alimentari
47.11.40	Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
47.11.50	Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
47.19.10	Grandi magazzini
47.19.20	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.21	Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati
47.22	Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati
47.23	Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati
47.24	Commercio al dettaglio di pane, torte, dolci e confetteria in esercizi specializzati

47.25	Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati
47.26	Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati
47.29	Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati

#### **RIDUZIONE ALIQUOTA IVA PRODOTTI IGIENE INTIMA FEMMINILE / INFANZIA - comma 72**

Si applica l'aliquota IVA ridotta del 5% ai seguenti prodotti:

- assorbenti e tamponi per l'igiene intima femminile nonché prodotti per la protezione dell'igiene femminile;
- latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti (età inferiore ai 12 mesi) / bambini nella prima infanzia (1-3 anni), condizionato per la vendita al minuto;
- preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti / bambini, condizionate per la vendita al minuto;
- pannolini per bambini;
- seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

#### **RIDUZIONE IVA APPLICABILE AL PELLETT - comma 73**

Riduzione dal 22% al 10% dell'aliquota iva applicabile ai pellet.

#### **PROROGA AGEVOLAZIONI ACQUISTO "PRIMA CASA" UNDER 36 - comma 74 e 75**

Per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di "prime case" (tranne quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9) o costitutivi della nuda proprietà / usufrutto / uso e abitazione relativi alle stesse, stipulati nel periodo 26.5.2021 - 31.12.2023 è previsto l'esonero dal pagamento dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale a favore degli under 36 con un ISEE non superiore a € 40.000.

In caso di acquisto soggetto ad IVA (aliquota ridotta del 4%), l'agevolazione è riconosciuta sotto forma di credito d'imposta di ammontare pari all'IVA pagata.

#### **DETRAZIONE IVA ACQUISTO IMMOBILI CLASSE A / B - comma 76**

Si può detrarre ai fini IRPEF, fino a concorrenza dell'imposta lorda, il 50% dell'IVA dovuta sul corrispettivo di acquisto di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A / B, cedute da Organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari o da imprese costruttrici.

La detrazione:

- spetta per gli acquisti effettuati entro il 31.12.2023;
- va ripartita in 10 quote annuali.

#### **ESENZIONE IRPEF COLTIVATORI DIRETTI / IAP - comma 80**

Confermata anche per il 2023 l'esenzione ai fini IRPEF prevista dalla Finanziaria 2017 per i redditi dominicali / agrari dei coltivatori diretti / IAP, iscritti nella previdenza agricola.

#### **ESENZIONE IMU IMMOBILI OCCUPATI - comma 81 e 82**

Confermata l'estensione dell'esenzione IMU agli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali è stata presentata denuncia all'Autorità giudiziaria ex artt. 614, comma 2 (violazione di domicilio) e 633 (invasione di terreni o edifici), C.p.p. ovvero occupati abusivamente, per i quali è stata presentata denuncia / iniziata azione giudiziaria penale.

Il soggetto interessato deve comunicare al Comune, con le modalità stabilite dal MEF con un apposito Decreto, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione.

#### **COSTI OPERAZIONI CON IMPRESE "BLACK LIST" - commi da 84 a 86**

E' ora prevista la deducibilità, nel limite del valore normale determinato ai sensi dell'art. 9, TUIR, delle spese derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti / localizzate in Stati o territori non cooperativi ai fini fiscali, ossia con le giurisdizioni individuate nell'Allegato I della lista adottata dal Consiglio UE.

Tale limite non opera, con conseguente deducibilità integrale delle spese, se l'impresa residente in Italia dimostra che le predette operazioni rispondono ad un effettivo interesse economico e hanno avuto concreta esecuzione.

Le nuove regole riguardano anche le prestazioni di servizi rese da professionisti ivi residenti.

Le spese / altri componenti negativi deducibili devono essere separatamente indicati nel mod. REDDITI, pena l'applicazione di sanzioni (10% del relativo ammontare, con un minimo di € 500 ed un massimo di € 50.000).

#### **ASSEGNAZIONE / CESSIONE AGEVOLATA BENI D'IMPRESA / TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE - commi da 100 a 105**

É riproposta l'assegnazione / cessione agevolata di beni immobili e mobili ai soci, consentendo alle società di persone / capitali di assegnare / cedere ai soci, a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva gli immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione, e i beni mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali.

L'assegnazione / cessione va effettuata entro il 30.9.2023 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, alla data del 30.9.2022.

È altresì prevista la trasformazione agevolata in società semplice per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni agevolabili (immobiliari di gestione).

A tal fine, è dovuta un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP pari all'8% (10,50% se la società risulta non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti l'assegnazione / cessione / trasformazione) calcolata sulla differenza tra:

- il valore normale dei beni assegnati ovvero, in caso di trasformazione, dei beni posseduti all'atto della trasformazione;
- il costo fiscalmente riconosciuto.

Per le assegnazioni / cessioni soggette ad imposta di registro è prevista la riduzione alla metà delle aliquote e l'applicazione delle imposte ipo-catastali in misura fissa.

Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci, nonché quelle delle società che si trasformano, sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva pari al 13%.

Il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta va effettuato:

- nella misura del 60% entro il 30.9.2023;
- il rimanente 40% entro il 30.11.2023.

#### **ESTROMISSIONE IMMOBILE IMPRENDITORE INDIVIDUALE - comma 106**

L'agevolazione, con effetto dall'1.1.2023:

- è riconosciuta con riferimento agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR,
- posseduti al 31.10.2022;
- è riferita alle estromissioni poste in essere dall'1.1 al 31.5.2023;

richiede il versamento dell'imposta sostitutiva dell'8%:

- 60% entro il 30.11.2023;
- 40% entro il 30.6.2024.

L'imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile e il costo fiscalmente riconosciuto.

#### **RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI - commi da 107 a 109**

I terreni / partecipazioni devono essere posseduti all'1.1.2023, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, enti non commerciali.

Con l'introduzione del nuovo comma 1-bis all'art. 5, Legge n. 448/2001 la rideterminazione del valore è estesa alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati.

E' stato fissato al 15.11.2023 il termine entro il quale provvedere:

- alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell'imposta sostitutiva pari al 16% in unica soluzione ovvero in un massimo di 3 rate annuali di pari importo; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo.

#### **TRASFERIMENTO TERRENI AGRICOLI A UNDER 40 - comma 110**

Gli atti di trasferimento di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed IAP, iscritti nella relativa Gestione previdenziale ed assistenziale, sono assoggettate a imposte di registro e ipotecaria in misura fissa e imposta catastale dell'1%.

La stessa agevolazione si applica agli atti posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a 40 anni che dichiarano nell'atto di trasferimento di provvedere, entro 24 mesi, all'iscrizione nell'apposita Gestione previdenziale ed assistenziale prevista per i coltivatori diretti e IAP.

#### **ANALISI RISCHIO APERTURA NUOVE PARTITE IVA - commi da 148 a 150**

L'Agenzia delle Entrate può effettuare specifiche analisi del rischio connesse al rilascio di nuove partite IVA per evitarne l'utilizzo da parte di soggetti a rischio di frodi fiscali.

Il contribuente viene invitato a comparire di persona presso l'Ufficio per esibire i documenti contabili idonei per consentire la verifica dell'effettivo esercizio dell'attività e dimostrare l'assenza dei profili di rischio individuati.

In caso di mancata comparizione / esito negativo dei riscontri, l'Ufficio emana un Provvedimento di cessazione della partita IVA.

La stessa può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto previo rilascio di una polizza fideiussoria / fideiussione bancaria per la durata di 3 anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato a quanto dovuto a seguito di violazioni fiscali, non inferiore a € 50.000.

Il soggetto destinatario del Provvedimento emesso ai sensi dei predetti commi 15-bis e 15-bis.1 è punito con una sanzione pari a € 3.000.

Non vi è responsabilità in solido della sanzione per l'intermediario che trasmette, per conto del contribuente, la dichiarazione di inizio attività.

#### **VENDITA DI BENI TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI - comma 151**

I soggetti passivi IVA che facilitano, tramite l'utilizzo di un'interfaccia elettronica (mercato virtuale, piattaforma, portale o mezzo simile), le vendite di beni mobili che saranno individuati dal MEF con un apposito Decreto, esistenti in Italia nei confronti di acquirenti privati dovranno trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate.

### **TREGUA FISCALE - commi da 153 a 159 e da 166 a 251**

#### DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROLLO AUTOMATIZZATO DICHIARAZIONI commi da 153 a 159

E' possibile definire le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2019, 31.12.2020 e 31.12.2021, risultanti dalle comunicazioni di irregolarità ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto all'1.1.2023, ovvero recapitate successivamente a tale data.

A tal fine è richiesto il pagamento, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione:

- delle imposte / contributi previdenziali dovuti;
- degli interessi / somme aggiuntive;
- della sanzione ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto al 10%), senza alcuna riduzione delle imposte non versate / versate in ritardo.

Le somme il cui pagamento rateale è ancora in corso all'1.1.2023, possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte / contributi previdenziali, interessi / somme aggiuntive nonché della sanzione ridotta del 3%. Quanto versato fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione, è definitivamente acquisito e non è rimborsabile.

È confermato il differimento di 1 anno del termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019.

Di conseguenza la cartella può essere notificata entro il quarto (anziché terzo) anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Le somme richieste possono essere rateizzate in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo a prescindere dal relativo ammontare (in precedenza per importi superiori a € 5.000 la rateizzazione era consentita in un massimo di 8 rate trimestrali).

#### REGOLARIZZAZIONE IRREGOLARITA' FORMALI – commi da 166 a 173

È possibile regolarizzare le infrazioni degli obblighi o adempimenti di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini IRPEF / IRES / IRAP e IVA e sul relativo pagamento, commesse fino al 31.10.2022.

Al fine del perfezionamento della regolarizzazione sono richiesti:

- la rimozione dell'irregolarità / omissione;



- il versamento di € 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni, da effettuare in 2 rate di pari importo entro il 31.3.2023 e il 31.3.2024.

#### RAVVEDIMENTO SPECIALE VIOLAZIONI TRIBUTARIE – commi da 174 a 178

É confermata, con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, la regolarizzazione delle violazioni diverse da quelle risultanti da comunicazioni di irregolarità o violazioni formali riferite alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e a periodi d'imposta precedenti.

Al fine della regolarizzazione è richiesto il versamento di 1/18 del minimo della sanzione, oltre all'imposta e agli interessi.

Il versamento può essere effettuato in unica soluzione ovvero in 8 rate trimestrali di pari importo a partire dal 31.03.2023.

#### ADESIONE / DEFINIZIONE AGEVOLATA ATTI DI ACCERTAMENTO - commi da 179 a 185

Sanzione ridotta a 1/18 del minimo con riferimento a:

- accertamenti con adesione ex artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 218/97 relativi a:
  - PVC consegnati entro il 31.3.2023;
  - avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione non impugnati e ancora impugnabili all'1.1.2023 e quelli notificati successivamente, entro il 31.3.2023;
- atti di accertamento con adesione relativi agli inviti "obbligatori" ex art. 5-ter, D.Lgs. n. 218/97 notificati entro il 31.3.2023.

La definizione in acquiescenza ex art. 15, D.Lgs. n. 218/97 relativa a:

- avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione non impugnati ed ancora impugnabili all'1.1.2023 e quelli notificati dall'Agenzia delle Entrate successivamente, entro il 31.3.2023, richiede il versamento della sanzione irrogata ridotta a 1/18, entro il termine per presentare il ricorso;
- atti di recupero non impugnati ed ancora impugnabili all'1.1.2023 e a quelli notificati dall'Agenzia delle Entrate successivamente, entro il 31.3.2023, richiede il versamento della sanzione irrogata ridotta a 1/18 e degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso.

Le somme dovute, che non possono essere compensate con eventuali crediti a disposizione, possono essere rateizzate in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo da versare entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata.

#### DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI FISCALI PENDENTI - commi da 186 a 205

È confermata la possibilità di definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria di cui è parte l'Agenzia delle Entrate / Agenzia delle Dogane, avente ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, atti di irrogazione delle sanzioni e altri atti).

In particolare la nuova definizione riguarda le controversie:

- pendenti all'1.1.2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello presso la Corte di Cassazione e anche a seguito di rinvio;
- il cui ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro l'1.1.2023 e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione, il processo non si è concluso con pronuncia definitiva.

La definizione si perfeziona per effetto della presentazione dell'apposita domanda e del pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30.6.2023.

#### CONCILIAZIONE AGEVOLATA LITI FISCALI PENDENTI - commi da 206 a 212

In alternativa alla definizione agevolata, è confermata la possibilità di conciliazione agevolata delle controversie di cui è parte l'Agenzia delle Entrate pendenti all'1.1.2023 dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi.

E' possibile definire i predetti atti tramite un accordo conciliativo, con il pagamento delle sanzioni ridotte a 1/18 del minimo (in luogo del 40% del minimo in primo grado e del 50% in secondo grado), degli interessi ed eventuali accessori entro il 30.06.2023.

#### RINUNCIA AGEVOLATA GIUDIZI TRIBUTARI PENDENTI IN CASSAZIONE - commi da 213 a 218

Al fine del perfezionamento della definizione transattiva è richiesto:

- la sottoscrizione dell'accordo;
- il pagamento delle somme dovute (imposte, sanzioni ridotte a 1/18 del minimo, interessi ed eventuali accessori), senza possibilità di compensazione di quanto dovuto con eventuali crediti a disposizione, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.

#### REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATE ISTITUTI DEFINITORI - commi da 219 e 221

É confermata, relativamente ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, la regolarizzazione, tramite versamento integrale della sola imposta, dell'omesso / insufficiente versamento delle somme dovute a seguito di alcuni istituti definitivi (conciliazioni ex artt. 48 e 48-bis, D.Lgs. n. 546/92, accertamento con adesione, acquiescenza degli avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione, reclamo / mediazione ex art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92).

#### STRALCIO CARICHI FINO A € 1.000 - commi da 213 a 218

Annullamento automatico, alla data del 31.3.2023 dei debiti di importo residuo, all'1.1.2023, fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della riscossione, da parte delle Amministrazioni statali / Agenzie fiscali / Enti pubblici previdenziali, nel periodo 2000 - 2015, anche se ricompresi nella c.d. "rottamazione" di cui all'art. 3, DL n. 119/2018 e nel c.d. "saldo e stralcio" di cui agli artt. 16-bis, DL n 34/2019 e 1, commi da 184 a 198, Legge n. 145/2018.

#### DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI (ROTTAMAZIONE-QUATER) - commi da 231 a 251

É introdotta una nuova definizione agevolata delle cartelle di pagamento, c.d. "rottamazione-quater", con riferimento ai carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022.

La possibilità di estinguere il debito, senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio riguarda le somme affidate all'Agente della riscossione a titolo di capitale o maturate a titolo di rimborso spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.

#### **PROROGA CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI MEZZOGIORNO - comma 265**

Credito d'imposta per investimenti di cui all'art. 1, comma 98, Legge n. 208/2015 (acquisto beni strumentali nuovi, quali macchinari, impianti e attrezzature varie) destinati a strutture produttive ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).

#### **PROROGA CREDITO D'IMPOSTA R&S POTENZIATO PER IL MEZZOGIORNO - comma 268**

Credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 1, comma 200, Legge n. 160/2019, Finanziaria 2020, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno.

#### **PROROGA TERMINI RIVERSAMENTO CREDITO D'IMPOSTA R&S - comma 271**

Prorogato dal 30.10.2023 al 30.11.2023 il termine previsto dal comma 9 dell'art. 5, DL n. 146/2021 entro il quale le imprese che hanno indebitamente utilizzato in compensazione il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3, DL n. 145/2013 e che intendono procedere al riversamento spontaneo dei relativi importi, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, sono tenute ad inviare all'Agenzia delle Entrate l'apposita richiesta.

#### **CERTIFICAZIONE INVESTIMENTI ATTIVITÀ R&S - comma 272**

Le certificazioni attestanti la qualificazione degli investimenti effettuati / da effettuare ai fini della classificazione nell'ambito di attività ammesse al credito possono essere richieste a condizione che la violazione relativa all'utilizzo dei crediti d'imposta non sia stata già constatata con un PVC.

### **NUOVI LIMITI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA - comma 276**

Per il 2023 la contabilità semplificata è consentita qualora i ricavi 2022 non siano superiori a:

- € 500.000 (invece dei precedenti € 400.000) per i soggetti esercenti attività di prestazioni di servizi;
- € 800.000 (invece di € 700.000) per i soggetti esercenti altre attività.

I nuovi limiti si riflettono anche ai fini IVA relativamente alla possibilità di effettuare le liquidazioni con periodicità trimestrale.

### **BONUS MOBILI - comma 277**

Prevista una detrazione del 50%, da utilizzare in 10 rate annuali, su una spesa massima di € 8.000 per il 2023 e a € 5.000 per il 2024.

### **ESONERO CONTRIBUTIVO COLTIVATORI DIRETTI / IAP - comma 300**

È previsto l'esonero (per un periodo massimo di 24 mesi) dal versamento del 100% dell'accredito contributivo IVS a favore dei coltivatori diretti / IAP di età inferiore ai 40 anni e iscritti nella previdenza agricola dall'01.01 al 31.12.2023.

### **PROROGA DETRAZIONE SUPERAMENTO / ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - comma 365**

Prorogata al 31.12.2025 la detrazione di cui art. 119-ter, DL n. 34/2020 prevista nella misura del 75% delle spese sostenute per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti e fruibile in 5 quote annuali di pari importo.

### **LIMITE UTILIZZO DEL CONTANTE - comma 384**

Dall'1.1.2023 è aumentato a € 5.000 il limite previsto per il trasferimento di denaro contante / titoli al portatore.

### **COSTI (EQUI) TRANSAZIONI ELETTRONICHE - commi da 385 a 388**

In caso di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento (carta di debito / di credito / prepagata), da parte dei soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti / prestazione di servizi, anche professionali, si applica la sanzione pari a € 30, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale è stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

### **"SABATINI TER" - commi da 414 a 416**

E' stata prevista un'integrazione alla spesa di € 150 milioni per il periodo 2023 - 2026 ai fini della proroga della c.d. "Sabatini-ter". Viene prorogato di ulteriori 6 mesi il termine di ultimazione degli investimenti (da

12 a 18 mesi) relativamente agli investimenti per i quali è stato stipulato un finanziamento “agevolato” dall'1.1.2022 al 30.6.2023.

#### **CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI NUOVI - comma 423**

E' stato prorogato dal 30.6.2023 al 30.9.2023 il termine di cui all'art. 1, comma 1057, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) entro il quale è consentita l'effettuazione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi “Industria 4.0” di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 per i quali la “prenotazione” (accettazione dell'ordine da parte del fornitore e versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo d'acquisto) è intervenuta entro il 31.12.2022, al fine di beneficiare del riconoscimento del credito d'imposta nella misura del 40% (per gli investimenti fino a € 2,5 milioni) / 20% (per gli investimenti oltre € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni) / 10% (per gli investimenti oltre € 10 milioni e fino a € 20 milioni).

#### **SOSTEGNO SETTORE AUTOTRASPORTO - commi 503 e 504**

Al fine di mitigare gli effetti degli incrementi del costo del gasolio impiegato in veicoli di categoria Euro 5 o superiore, è previsto il riconoscimento di un contributo alle imprese esercenti l'attività di trasporto.

In sede di approvazione sono state specificate le attività di trasporto interessate, ossia quelle di cui all'art. 24-ter, comma 2, lett. a), n. 1), D.Lgs. n. 504/95 (trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t. esercitata da persone fisiche / giuridiche iscritte nell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose c/terzi).

La predetta disposizione è applicabile “nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato”. Le modalità attuative dell'agevolazione in esame sono demandate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

#### **BONUS PSICOLOGO - comma 538**

Spetta a partire dal 2023 nella misura massima di € 1.500 per persona ed è parametrato al valore ISEE.

#### **EROGAZIONI LIBERALI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - comma 614**

E' confermato il credito d'imposta, c.d. “sport bonus”, a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali per interventi di manutenzione / restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, ancorché destinati ai soggetti concessionari / affidatari.

Il credito d'imposta, spettante nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro, è ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è riconosciuto alle persone fisiche / enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile mentre ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 10‰ dei ricavi annui.

Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 e non rileva ai fini IRPEF / IRES / IRAP.

### **BONUS SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE - comma 615**

È confermato anche per gli investimenti pubblicitari effettuati nel periodo 1.1 - 31.3.2023, il credito d'imposta di cui all'art. 81, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto" a favore delle imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse sponsorizzazioni, nei confronti di:

- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito di discipline olimpiche / paralimpiche;
- società sportive professionistiche;
- società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici che svolgono attività sportiva giovanile.

È inoltre stabilito che per il primo trimestre 2023 il credito d'imposta:

- non può essere superiore a € 10.000;
- è riconosciuto nel limite massimo complessivo di spesa di € 35 milioni.

Il beneficio, pari al 50% degli investimenti effettuati, è escluso per gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti dei soggetti in regime forfetario ex Legge n. 398/91.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, previa presentazione di un'apposita domanda al Dipartimento dello Sport.

### **CREDITO D'IMPOSTA RICICLAGGIO IMBALLAGGI - commi da 685 a 690**

È confermato il riconoscimento per il 2023 - 2024 di un credito d'imposta pari al 36% delle spese sostenute per gli acquisti di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata di imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta / alluminio / vetro. Il credito d'imposta in esame:

- è riconosciuto fino ad un importo massimo di € 20.000 annui per ciascun beneficiario;
- va indicato nel mod. REDDITI relativo al periodo d'imposta di riconoscimento;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è utilizzabile: esclusivamente in compensazione con il mod. F24, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline), anche per importi superiori a € 250.000, non rilevando il limite di cui all'art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007 a decorrere dall'1.1 del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti.

È demandata al Ministero dell'Ambiente l'emanazione delle relative disposizioni attuative.

#### **TERMINI DETRAZIONE 110% - commi 894 e 895**

L'applicazione della detrazione del 110% per gli interventi effettuati da condomini e persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa / lavoro autonomo, su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, è riconosciuta nella misura del:

- 110% fino al 31.12.2022;
- 90% nel 2023;
- 70% nel 2024;
- 65% nel 2025.

Le precedenti misure non riguardano:

- gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali alla data del 25.11.2022 risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) di cui all'art. 119, comma 13-ter, DL n. 34/2020;
- gli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori risulta adottata entro il 18.11.2022 (data antecedente al 19.11.2022, data di entrata in vigore del DL n. 176/2022), a condizione che: tale data sia attestata da apposita dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 47, DPR n. 445/2000 dall'amministratore del condominio / condomino che ha presieduto l'assemblea e per tali interventi alla data del 31.12.2022 risulta presentata la CILA di cui all'art. 119, comma 13-ter, DL n. 34/2020;
- gli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori risulta adottata tra il 19.11.2022 (data di entrata in vigore del DL n. 176/2022) e il 24.11.2022, a condizione che: tale data sia attestata da apposita dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 47, DPR n. 445/2000 dall'amministratore del condominio / condomino che ha presieduto l'assemblea e per tali interventi alla data del 25.11.2022 risulta presentata la CILA di cui all'art. 119, comma 13-ter, DL n. 34/2020;
- gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31.12.2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Al ricorrere dei predetti casi, quindi risulta applicabile quanto disposto dal comma 8-bis in esame prima del c.d "Decreto Aiuti-quater", ossia il riconoscimento della detrazione nella misura del 110% fino al 31.12.2023.

Brembate, 11 gennaio 2023